

ATTO COSTITUTIVO

dell'Associazione denominata COMUNITA' DEMOCRATICA

In data 29 luglio alle ore 10 in Roma, presso la sede della costituenda associazione, si sono riuniti per costituire un'associazione non riconosciuta i seguenti sottoscrittori: Graziano Delrio, Stefano Lepri, Emma Cavallucci, Carlo Borgomeo, Fabrizio Urbani Neri, Leonardo Becchetti, Gustavo Pavone.

I presenti chiamano a fungere da Presidente Graziano Delrio e da Segretario Stefano Lepri, che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa. In particolare l'Associazione ha lo scopo di sviluppare e diffondere in Italia una cultura politica, nonché di favorire la creazione di reti tra persone e gruppi, perseguendo le finalità indicate nello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura dello Statuto, che si riporta di seguito al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale; dopo ampia e proficua discussione, esso viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto associativo stabilisce in particolare che la richiesta di adesione all'Associazione è libera e deliberata dal Consiglio direttivo, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive.

L'Associazione è denominata Comunità democratica, ha sede a Roma in Piazza Regina Margherita 4 presso lo studio dell'arch. Emma Cavallucci, è ospitata senza oneri e ha una durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro; è quindi vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto.

Si considerano soci fondatori coloro che sottoscrivono in presenza l'atto costitutivo, nonché coloro che stanno partecipando in collegamento a distanza trasmettendo la loro adesione e coloro che aderiranno entro tre mesi dalla data del presente atto costitutivo.

Si passa quindi all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- Graziano Delrio, Presidente;
- Silvia Costa, Vicepresidente;
- Angela Ianaro, Vicepresidente;
- Stefano Lepri, Coordinatore e Tesoriere;
- Gianpiero Dalla Zuanna, Consigliere;
- Patrizia Toia, Consigliere;
- Antonio Viscomi, Consigliere.

Al Presidente vengono conferiti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto, comprensivo dello Statuto e delle firme apposte in presenza dai sottoscrittori, consta di 8 pagine e viene letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29/7/2025

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

Ai sensi del Codice civile, è costituita l'Associazione nazionale denominata ***Comunità democratica***. La sua durata è illimitata.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede a Roma, in Piazza Regina Margherita 4, Roma presso lo studio dell'Arch. Emma Cavallucci.

ART. 3 - FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di sviluppare e diffondere in Italia una cultura politica ispirata al personalismo comunitario, nonché di favorire la creazione di reti tra persone e gruppi, capaci di promuovere:

- la democrazia e la pace a livello locale nazionale e sovranazionale, condizioni essenziali per la tutela ed il rispetto della dignità di ogni essere umano;
- il sostegno a un autentico sentimento e progetto europeo di stampo federale; l'Europa va infatti difesa e rafforzata, perché è il deposito più importante di democrazia e libertà;
- una cultura della cittadinanza e della convivenza, che valorizzi le differenze rispetto a una identità escludente;
- la tutela dei principi e dei valori costitutivi della nostra Costituzione, così da contribuire a ispirare un'innovativa azione politica;
- politiche di sviluppo fondate sulla centralità della persona e delle comunità, capaci di contrastare le disuguaglianze e il mutamento climatico; di affermare una maggiore giustizia sociale;
- l'aggregazione di numerose realtà positive e trasformatrici, presenti nei diversi territori, per promuovere azioni collettive; esiste infatti una società civile laboriosa e organizzata, che opera per il bene comune e che vuole trasformare tali iniziative in azione politica;
- occasioni di partecipazione alla cosa pubblica, permettendo di essere protagonisti e di creare condizioni per avere una vita piena di relazioni e di connessioni abilitanti, capaci di muovere energie singole e comunitarie.

ART. 4 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione opera senza fini di lucro; è pertanto vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, amministratori, eventuali lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali avanzi, nel caso di scioglimento, saranno devoluti ad associazioni con finalità simili. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

ART. 5 - ATTIVITA' DEI SOCI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento dei fini istituzionali. I soci, per loro libera scelta, svolgono attività in favore dell'associazione, mettendo a disposizione tempo, risorse economiche e capacità.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I nominativi dei soci sono annotati nel relativo Libro. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi; il pagamento della quota associativa annuale; il dovere di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione consente di partecipare alle sue attività e all'Assemblea con diritto di voto, di accedere alle cariche associative e di esaminare i libri sociali.

ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

La richiesta di adesione è libera, mentre la sua accettazione è rimessa alla volontà del Consiglio direttivo, che delibera entro trenta giorni su tale richiesta, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei soci. IL Consiglio direttivo delibera anche sull'eventuale espulsione del socio.

ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi

sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti. Si prevede la facoltà per gli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza.

L'assemblea ordinaria approva, a maggioranza semplice dei soci presenti, le linee generali del programma di attività dell'associazione; discute e approva il bilancio; elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione; svolge altre funzioni previste dalle leggi.

L'assemblea straordinaria delibera, a maggioranza dei soci iscritti, sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione; sulle proposte di modifica dello Statuto.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta, con qualunque mezzo purché vi sia un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati, e resta in carica per quattro anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri i due Vicepresidenti e il Coordinatore, che svolge anche il compito di Tesoriere.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea lo sostituisce.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei soci, per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno

dei Vicepresidenti. La convocazione avviene nelle forme ritenute opportune dal Consiglio Direttivo, che può anche riunirsi in video-conferenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati; redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti di ogni genere inerenti all'attività sociale; determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 11 - PRESIDENTE

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; inoltre sovrintende alla gestione dell'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione compete - sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

ART. 12 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative; contributi annuali e straordinari degli associati; contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; rendite

del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; eventuali contributi e convenzioni con Enti pubblici; entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione; proventi derivanti da raccolte fondi.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, nonché le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 13 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'associazione promuove la sua articolazione su base territoriale, nelle forme e nei tempi definiti e autorizzati dal Consiglio direttivo.

ART. 14 - BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio, redatto ai sensi di legge in forma semplificata, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro marzo dell'anno successivo; dall'Assemblea entro giugno dell'anno successivo.

